

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca







Ancona 03.02.2011



Legge regionale n. 23 del 10/12/2003





- interventi per il sostegno di sistemi di certificazione qualità e tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari
 - Art. 8 prevede: <u>la registrazione di un marchio di qualità collettivo</u> regionale per valorizzare i prodotti agricoli ed agroalimentari



Approvato con DGR n. 1594 del 21/12/2004





Approvate due nuove versioni del logo "QM" con DGR n. 1375 del 26/11/2007

















- > QUALITÀ garantita dal rispetto di un disciplinare di produzione e dal controllo di un organismo indipendente vigilato dalla regione;
- > TRACCIABILITÀ garantita dall'utilizzo di Si.Tra. (sistema di tracciabilità regionale) che è in grado di interfacciarsi con i software usati dagli operatori delle singole filiere;
- > INFORMAZIONE che, avvalendosi dei dati presenti nel Si.Tra., viene data al consumatore sull'origine e sul processo di un determinato prodotto al momento dell'acquisto.







Il marchio "QM" può essere concesso per:

- > prodotti di qualità già registrati/riconosciuti a livello comunitario o nazionale, quali:
 - DOP, IGP, DOC, DOCG (nel rispetto del D.lgs. n. 297/04)
 - Produzione biologica ecc...
 - > prodotti che rispettano disciplinari di produzione approvati dalla regione
 - > servizi correlati ai prodotti "QM" (es. agriturismo, ristorazione)







Requisiti dei disciplinari "QM"

I disciplinari devono garantire standard superiori alle norme cogenti in almeno uno dei seguenti ambiti:

- ✓ sanità pubblica;
- ✓ tutela ambientale;
- ✓ salute delle piante;
- ✓ salute e benessere degli animali.

Possono essere perseguite finalità aggiuntive quali:

- ✓ tutela biodiversità;
- ✓ garanzia trasparenza rapporti di filiera in termini di meccanismi formazione prezzo/valore;
- ✓ assicurazione norme responsabilità sociale;
- ✓ diffusione tecniche di produzione integrata;
- ✓ sostegno funzioni sociali e culturali dell'agricoltura;
- ✓ normazione servizi informazione, promozione e logistica.








Requisiti di tutti i disciplinari "QM"

- Qualità superiore rispetto ai minimi di legge;
- Allevamenti e coltivazioni <u>NO OGM</u>: materie prime, coadiuvanti, additivi e ingredienti non devono contenere OGM;
- Utilizzo del sistema informativo (Si.Tra.), o garanzia del flusso di informazioni necessarie attraverso software compatibili;
- Informazione al consumatore relativa alla tracciabilità per ogni unità minima di prodotto all'atto dell'acquisto.



I disciplinari approvati:








Carni suine fresche e trasformate DGR n. 1104 06/07/09





Miele DGR n. 796 17/05/10








Latte crudo e Latte fresco di alta qualità DGR n. 109 02/02/09















Ittico DGR n. 16 14/01/08



Olio extravergine di oliva

oli monovarietali

Prodotti lattiero-caseari DGR n. 1385 07/09/09



Agriturismo D.G.R. n. 2148 21/12/2009



Ortofrutta D.G.R. n. 246 09/02/2010








Come oftenere la licenza d'uso "QM"







Per i nuovi prodotti e servizi

L'operatore chiede alla Regione di iscrivere il nuovo prodotto o servizio

L'operatore presenta già una propria proposta di disciplinare

L'operatore chiede che il disciplinare sia predisposto dall'Assam

L'Assam costituisce un focus group coinvolgendo le organizzazioni professionali, i consumatori, il mondo scientifico e le imprese agricole ed agroalimentari in base alla specificità del prodotto o servizio

Il focus group redige il disciplinare o valuta quello eventualmente proposto dall'operatore

L'Assam invia il disciplinare alla Regione attestandone la conformità alle linee quida regionali

La Giunta Regionale approva il disciplinare







IL MARCHIO QM E LA VENDITA DIRETTA ORGANIZZATA

LE OPPORTUNITÀ

- qualità a prezzi più vantaggiosi sia per i produttori che per i consumatori;
- maggior reddito per i produttori;
- maggiori garanzie per i consumatori;
- Modalità di commercializzazione alternativa rispetto alla GDO per i piccoli produttori.







IL MARCHIO QM E LA VENDITA DIRETTA ORGANIZZATA

CHE COSA PUÒ GARANTIRE

- Qualità del servizio attraverso una codifica dei ruoli e delle responsabilità
- Qualità dei prodotti attraverso la codifica dell'intero processo di produzione fino alla commercializzazione
- Assenza di OGM in tutte le fasi del processo produttivo
- Informazione al consumatore sulla tracciabilità (compresa l'origine delle materie prime)
- Professionalità e formazione degli operatori
- Freschezza dei prodotti (attraverso Si.Tra.)
- Minore impatto ambientale dell'attività agricola
- Controlli effettuati da un organismo indipendente







Art. 1 (Finalità)

- 1. La Regione <u>valorizza la filiera corta dei prodotti agroalimentari</u> <u>marchigiani</u>, favorendo il loro consumo e commercializzazione ed assicurando un'adeguata informazione ai consumatori
- **2.** A tale scopo la Regione:
- a) favorisce l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva pubblica;
- b) promuove l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali nella somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande;
- c) favorisce la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali e promuove una migliore conoscenza della qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori;







Art. 2

(Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva pubblica)

- a) Contributi per soggetti pubblici che garantiscono l'utilizzo di almeno il 50% di prodotti agricoli regionali
- b) Premialità nei bandi pubblici per chi garantisce percentuali superiori
- c) Informazioni sulla provenienza regionale dei prodotti agricoli utilizzati







Art. 3

(Promozione dei prodotti agricoli regionali nella somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande)

- a) Logo regionale per imprese che si approvvigionano per almeno il 50% da aziende agricole regionali
- b) Creazione di un circuito promozionale ad hoc







Art. 4
(Promozione dei prodotti agricoli regionali)

a) Creazione di un sito web per inserire tutte le aziende che effettuano la vendita diretta, le imprese di trasformazione che utilizzano prevalentemente prodotti agricoli regionali, le imprese di somministrazione che fanno parte di circuito regionale, i comuni che mettono a disposizione spazi per la vendita diretta e i beneficiari dei contributi







Art. 5

(Mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli)

- a) Istituzione o autorizzazione, da parte dei Comuni, di mercati riservati alla vendita diretta, gestiti da imprese agricole singole o associate, le cui produzioni alimentari provengano, per almeno il 70 per cento, dalle aziende stesse e, per la restante quota, dalla produzione agricola regionale.
- b) Facoltà per gli imprenditori agricoli di istituire altre tipologie di mercati riservati alla vendita diretta nel rispetto della normativo igienico-sanitaria







Grazie

<u>per</u>

l'attenzione!